



Spett.le

BANCA D'ITALIA

*Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione II*

Via Nazionale, 91

00184 ROMA

Via PEC all'indirizzo: ram@pec.bancaditalia.it

17 gennaio 2015

**OGGETTO: DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE - DISPOSIZIONE DI VIGILANZA - RACCOLTA DEL RISPARMIO
DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE**

Egregi Signori,

sottoponiamo alla Vostra gentile attenzione alcune osservazioni riferite al documento per la consultazione in oggetto, ed in particolare alla sezione relativa al *social lending*; per una più agevole lettura, abbiamo riportato nella tabella allegata le disposizioni prese in considerazione e le relative osservazioni.

Cordialmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Cafferaro', written over a printed name.

Avv. Paolo Cafferaro

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI
<p><i>“L’operatività dei gestori dei portali on-line che svolgono l’attività di social lending [...] e di coloro che prestano o raccolgono fondi tramite i suddetti portali [...] è consentita nel rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti (ad esempio, attività bancaria, raccolta del risparmio presso il pubblico, concessione di credito nei confronti del pubblico, mediazione creditizia, prestazione dei servizi di pagamento)”</i></p>	<p>Sarebbe opportuno chiarire che il finanziatore che opera attraverso lo schema del <i>social lending</i> non viola la riserva di attività relativa alla concessione di credito verso il pubblico; e che il gestore della piattaforma non viola la riserva di attività relativa alla mediazione creditizia.</p>
<p><i>“[...] non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico [...] l’acquisizione di fondi presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale”</i></p>	<p>Pur avendo presente la valenza probabilmente solo ricognitiva della disposizione, sarebbe forse opportuno menzionare espressamente i fondi di investimento e le società <i>ex lege</i> 130 tra i soggetti presso cui è lecito effettuare la raccolta, vista la novità della normativa che li abilita alla erogazione del credito e la non immediata collocazione a pieno titolo nella definizione di soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale.</p>
<p><i>“La definizione di un limite massimo di contenuto importo, all’acquisizione di fondi tramite portale on line di social lending da parte dei prenditori è coerente con la ratio sottesa alle presenti disposizioni, volta a impedire ai soggetti non bancari di raccogliere fondi per ammontare rilevante presso un numero indeterminato di risparmiatori”</i></p>	<p>La nozione di “contenuto importo” è molto generica e potrebbe dar luogo a interpretazioni arbitrarie. Non è chiaro poi se vada riferita alle esposizioni del prenditore o del finanziatore e se occorra prendere in considerazione le esposizioni aggregate o specifiche. Non è inoltre univocamente identificabile la <i>ratio</i> della limitazione: nel documento di consultazione della Commissione Europea sul <i>Crowdfunding</i> (COM(2014) 172) si fa riferimento alla possibilità di prevedere un limite al fine di mitigare il rischio di perdite eccessive a carico del finanziatore; qui tuttavia il fondamento sembra essere diverso. L’esplicitazione della <i>ratio</i> potrebbe essere tanto più utile tenendo conto che il documento di consultazione identifica già nella trattativa individuale tra prenditore e finanziatore il fattore che rende compatibile l’attività di <i>social lending</i> con il generale divieto di raccolta per i soggetti non bancari, per cui la necessità di un ulteriore elemento in funzione esimente potrebbe non essere immediatamente evidente. Infine, potrebbe essere utile esplicitare la ragione che rende tale eventuale limitazione non necessaria nel caso in cui la piattaforma sia gestita da una banca; ciò nel presupposto che ci si riferisca comunque a rapporti di credito che si stabiliscono direttamente (nel senso che il contratto di credito intercorre direttamente tra) il</p>

	<p>prenditore e il finanziatore.</p> <p>In ogni caso sarebbe forse opportuno escludere o graduare diversamente il limite per i soggetti non <i>retail</i>.</p>
<p><i>"Restano ferme le possibilità di raccolta senza limiti da parte di banche che esercitano attività di social lending attraverso portali on line"</i></p>	<p>Sembra intendersi che il mero fatto che il gestore sia una banca anziché un istituto di pagamento faccia venire meno le limitazioni anche se la banca si limita allo svolgimento anch'essa di un servizio di pagamento e la relazione di credito intercorre direttamente tra risparmiatori e prenditori. Se così è, sarebbe opportuno chiarire meglio il concetto.</p>
<p><i>"tale condizione si considera rispettata, ad esempio, allorché il gestore predisponga un regolamento contrattuale standard che costituisce solo una base di partenza delle trattative, che devono essere in ogni caso svolte autonomamente dai contraenti, eventualmente avvalendosi di strumenti informatici forniti dal gestore"</i></p>	<p>E' opportuno chiarire se la negoziazione debba presentarsi come una possibilità o se debba effettivamente avere luogo e se essa debba riguardare (anche solo in potenza) ogni elemento del modello contrattuale o possa essere limitata alle condizioni economiche, per ipotesi. Si sottolineano le difficoltà di comparare offerte diverse in cui vi sia difformità, per ipotesi, nelle condizioni normative. All'estero, nei paesi dove vi è uno sviluppo significativo del <i>social lending</i>, sembra esistere una tendenza da parte dei gestori alla semplificazione dei meccanismi d'asta anche attraverso la limitazione dell'ambito della "negoziazione" all'importo del finanziamento; la motivazione di tale tendenza sembrerebbe essere quella di assicurare la massima comparabilità delle proposte e delle richieste (si consideri ad esempio la difficoltà per le parti di valutare (e "prezzare" correttamente) le modifiche solo normative delle condizioni di prestito).</p>